R.G.N. 2006 /2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO

GIUDICE DEL LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci

All'udienza del 04/12/2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza

nella causa civile di I Grado promossa da:

[redacted] rappresentata e difesa dall'Avv.

GIUSEPPE PIO TORCICOLLO (C.F.: TRC GPP 70P24 C349 V), ed elettivamente domiciliata presso la cancelleria dell'intestato tribunale, giusta procura in atti (PEC: giuseppepiotorcicollo@ordineavvocatiroma.org; FAX 06-37519932)

RICORRENTE

Contro

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex art. 417-bis cpc. Dai funzionari delegati Dott.ssa Daniela Nardecchia e Dott. Martorano Di Cesare

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Alla odierna udienza di discussione le parti hanno discusso oralmente e concluso come da processo verbale di causa.

Firmato Da: MATALUCCI DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67a6fc2ea79eb37ad4ca473a0c2af606

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in 25 ottobre 2017 premesso essere dipendente del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT), attualmente inquadrata nell'area professionale seconda (ex area "B") e di aver partecipato al corso-concorso, per titoli ed esame, per il passaggio interno dall'area "B" all'area "C", posizione economica C1 profilo professionale di FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO ED ECONOMICOFINANZIARIO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 ("Passaggi interni"), comma 1, lettera A) ("Tra le aree") del CCNL Ministeri 1998- 2001 e di essersi collocata tra gli idonei, nella posizione 36 della graduatoria di merito pubblicata in data 20.12.2012 (e rettificata in data 8.1.2013), ha adito l'intestato Tribunale al fine di far accogliere le seguenti conclusioni: "*Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente ricorso: 1) IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare, con effetto costitutivo ex art. 63, c. 2, del T.U.P.I., il diritto della ricorrente ad essere inquadrata in Area III, posizione economica F1, nel profilo professionale di 'FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO', a decorrere dalla data del 19.12.2015; condannare il Ministero convenuto ad effettuare il predetto inquadramento giuridico ed economico dalla suddetta data e a effettuare la ricostruzione di carriera della ricorrente riconoscendo l'anzianità maturata in detta area III dalla data medesima e liquidando le differenze retributive spettanti, oltre interessi legali; 2) IN VIA SUBORDINATA: in caso di accertata impossibilità della resistente amministrazione di inquadrare la ricorrente entro la data suindicata e di riconoscimento della proroga fino al 31.12.2017) della validità delle graduatorie per cui è causa, accertare e dichiarare, con effetto costitutivo ex art. 63, c. 2, del T.U.P.I., il diritto della ricorrente ad essere inquadrata in Area III, posizione economica F1, nel profilo professionale suindicato, con decorrenza dalla data del 31.12.2017, ovvero da altra data ritenuta utile; condannare il Ministero convenuto ad effettuare il predetto inquadramento sia giuridico che economico dalla suddetta data e a effettuare la ricostruzione di carriera della ricorrente riconoscendo l'anzianità maturata in detta area III dal 31.12.2017, o altra data ritenuta utile, e liquidando le differenze retributive spettanti, oltre interessi legali. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato, che si dichiara a tal fine antistatario".*

1.2. Si costituiva in giudizio il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (d'ora in poi per comodità solo MIBAC), eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito e comunque la infondatezza nel merito della domanda, in

Firmato Da: MATALUCCI DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67a6fc2ea79eb37ad4ca473a0c2af606

ragione delle limitazioni conseguenti all'applicabilità al bando di concorso in oggetto dell'articolo 24 del D.lgs n. 150 del 2009. Eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione quinquennale delle differenze retributive pretese.

1.3. Così radicatosi il contraddittorio la causa è stata dunque istruita mediante produzione documentale e rinviata alla presente udienza per discussione con termine per note.

2. La ricorrente, dipendente del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT), attualmente inquadrata nell'area professionale seconda (ex area "B"), agisce in giudizio al fine di ottenere il diritto ad essere inquadrata in Area III, posizione economica F1, nel profilo professionale di 'FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO', in ragione della sua partecipazione al corso-concorso, per titoli ed esame, per il passaggio interno dall'area "B" all'area "C" indetto con provvedimento del 27.7.2007 prot. 24649, a seguito del quale si collocava tra gli idonei alla posizione 36, giusta graduatoria pubblicata con decreto direttoriale del 20.12.2012.

A sostegno della domanda la ricorrente sostiene che con i predetti corsi-concorsi il Ministero convenuto non si è limitato solo a prevedere la copertura dei 460 posti banditi ed autorizzati, ma ha anche assunto l'impegno di effettuare: 1) sia la copertura dei restanti 460 posti banditi ma non autorizzati (copertura subordinata solo "temporalmente" al rilascio di "autorizzazione"); 2) sia la copertura dei posti divenuti in seguito vacanti "nell'ambito di quelli banditi", effettuando lo scorrimento delle graduatorie di merito durante la vigenza (triennale) delle medesime.

La ricorrente aggiunge che il MIBAP, pur essendosi effettivamente verificate le condizioni per dare seguito agli impegni assunti negli accordi sindacali e nei bandi (ovvero lo scorrimento della graduatoria), è rimasto inadempiente ai suddetti obblighi, a causa del parere negativo rilasciato dal Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo il quale, già a partire dal 01.01.2010, il Decreto legislativo n. 150-2009 impedirebbe "lo scorrimento" delle graduatorie anche per quelle scaturite da concorsi interamente riservati al personale interno, indetti prima della sua entrata in vigore.

Interpretazione della normativa che la ricorrente ritiene non corretta per due ordini di ragioni: 1) in primo luogo perché il D.lgs n. 150 del 2009 non si applicherebbe allo scorrimento delle graduatorie delle progressioni verticali bandite anteriormente alla sue entrata in vigore in virtù del principio del *tempus regit actum* e di quello di irretroattività; 2) in secondo luogo perché la normativa sulla proroga della vigenza delle graduatorie troverebbe

Firmato Da: MATALUCCI DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67a6fc2ea79eb37ad4ca473a0c2af606

applicazione anche alle progressioni verticali riservate, stante la loro equiparazione ai concorsi pubblici.

La questione oggetto della presente controversia ha avuto un rilievo di carattere nazionale ed è stata già decisa da diversi giudici di merito ed anche dal giudice amministrativo, in maniera non uniforme, esistendo un profondo contrasto giurisprudenziale in entrambi i livelli di giurisdizione.

Tanto premesso va in primo luogo rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte resistente in virtù del principio giurisprudenziale secondo cui "*in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego cd. privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale e riguardante la pretesa allo "scorrimento" della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il diritto all'assunzione*" (Cassazione civile, sez. un., 20/12/2016, n. 26272).

Nel caso di specie la parte ricorrente invoca proprio il diritto alla progressione verticale in virtù della pretesa di scorrimento della graduatoria del concorso bandito in data 24.7.2007, contestando condotte che riguardano una fase cronologicamente e concettualmente posteriore all'esaurimento della procedura concorsuale e, dunque, devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

Al fine di comprendere a pieno i termini della vicenda, è necessaria una breve ricostruzione diacronica degli eventi più rilevanti nella fattispecie in esame.

Con nota n. 45261 del 22.12.2005 il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad avviare le procedure di passaggio dall'area B all'area C1 per complessivi 920 posti.

Con il DPCM 16 gennaio 2007 è stata concessa l'autorizzazione ad avviare la procedura di passaggio per soli 460 posti.

Con decreto del 24 luglio 2007, il Ministero convenuto ha bandito il concorso per il passaggio dall'area B all'area C1 per 920 posti, così ripartiti: 46 posti per il profilo professionale di archeologo, 43 posti per il profilo professionale di architetto, 86 posti per il profilo professionale di archivista di Stato, 138 posti per il profilo professionale di bibliotecario, 200 posti per il profilo professionale di capo tecnico, 22 posti per il profilo professionale di esperto in comunicazione e informazione, 181 posti per il profilo di

Firmato Da: MATALUCCI DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67a6fc2ea79eb37ad4ca473a0c2af606

funzionario amministrativo ed economico finanziario, 72 posti per il profilo di informatico, 83 posti per il profilo di restauratore conservatore, 49 posti per il profilo di storico dell'arte.

Nel bando è stato previsto che 460 dei 920 posti messi a concorso, sarebbero stati assegnati dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, autorizzazione che però non è stata mai concessa.

Con decreto del 20 novembre 2010 sono state approvate le graduatorie e sono stati nominati i vincitori per i profili professionali di architetto, archeologo e storico dell'arte.

Con decreto del 22.12.2012 sono state pubblicate le graduatorie e nominati i vincitori per tutti gli altri profili professionali. La ricorrente, in particolare, è stata collocata tra gli idonei, al posto 36, per il profilo professionale di FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO ED ECONOMICOFINANZIARIO, su un totale di 6 posti autorizzati per la Regione Abruzzi , per complessivi 11 posti, e per tale ragione non ha conseguito l'inquadramento nell'area C1.

Secondo il giudizio della Funzione Pubblica (Nota Circolare n. 11786 del 22.02.2011: doc. n. 15 fasc. ric.; parere poi ribadito nella successiva Nota Circolare n. 5 del 21.11.2013: doc. n. 16), già a partire dal 01.01.2010, la novella legislativa di cui al D.lgs n. 150 del 2009 impedirebbe "lo scorrimento" delle graduatorie scaturite da concorsi interamente riservati al personale interno e per tale motivo non potrebbe essere effettuato lo scorrimento della predetta graduatoria.

Come specificato, infatti, nel Decreto del PCM del 10.03.2011 (doc. n. 17 fasc. ric.), "*le richieste relative a progressioni verticali si considerano legittime solo se riguardanti assunzioni di vincitori di procedure bandite anteriormente al 31 dicembre 2009, in conformità a quanto previsto dall'art. 24 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando le autorizzazioni a bandire concesse entro la medesima data del 31 dicembre 2009, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165, nel limite numerico autorizzato*". Quindi, secondo l'ente pubblico, mentre per i vincitori era fuori discussione il fatto che la novella legislativa non trovi applicazione, per gli idonei la possibilità di essere assunti è stata preclusa dall'entrata in vigore della riforma c.d. Brunetta.

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con nota del 23.03.2016 ha chiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze un parere in merito alla possibilità di attingere alla graduatoria degli idonei relativa alla procedura indetta con decreto del 24 luglio 2007, per un numero complessivo di 460 unità, a causa di una vacanza organica di 532 unità nella III area. Il parere è stato nuovamente richiesto con nota del 5.3.2018, evidenziando una cronicizzata carenza organica nella III area

Firmato Da: MATALUCCI DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67a6fc2ea79eb37ad4ca473a0c2af606

pari a 1500 unità al 31.12.2017 e la piena capienza finanziaria per procedere alle assunzioni (cfr. documentazione depositata nelle more del giudizio).

Orbene, la questione giuridica sottesa alla presente controversia verte intorno alla verifica dell'applicabilità o meno delle limitazioni introdotte con il D.lgs n. 150 del 2009 allo scorrimento delle graduatorie relative ad idonei delle progressioni verticali relative a bandi di concorso indetti anteriormente alla sua entrata in vigore.

In altri termini è necessario verificare se dalla disciplina di cui all'art. 62, d.lg. n. 150 del 2009, che ha introdotto il comma 1 bis all'art. 52, d.lg. n. 165 del 2001, deriva che, dopo il primo gennaio 2010, non sono più previste le progressioni verticali interne e non è più consentito lo scorrimento delle graduatorie relative ad idonei delle progressioni verticali riferite a bandi anteriori a tale data.

In punto di diritto è noto che l'art. 24 del d.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 ha previsto che le Amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprano i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.

L'art. 62 del d.lgs. n. 150 del 2009 ha introdotto il comma 1 bis all'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, per cui le progressioni fra le aree devono avvenire tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso.

Orbene, è noto che le pubbliche amministrazioni possono procedere alle assunzioni degli idonei o in applicazione di specifiche previsioni del bando, contemplanti la possibilità di stipulare contratti anche con gli idonei fino ad esaurimento dei posti messi a concorso, oppure in presenza di previsioni di perdurante efficacia della graduatoria ai fini dell'assunzione di idonei, per posti resisi vacanti entro un dato arco temporale dalla conclusione della procedura concorsuale.

Da ultimo la Corte di Cassazione ha affermato che "*nel pubblico impiego contrattualizzato, anche ai fini della selezione interna per l'accesso a posti superiori vacanti, analogamente a quanto accade per le procedure concorsuali preordinate all'assunzione di dipendenti, la scelta dell'amministrazione di utilizzare le graduatorie degli idonei "per scorrimento" non costituisce un diritto soggettivo degli stessi, ma postula sempre l'esercizio prioritario di una discrezionalità della P.A. nel coprire il posto o la posizione disponibile, ove*

Firmato Da: MATALUCCI DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67a6fc2ea79eb37ad4ca473a0c2af606

un obbligo in tal senso non sia contemplato dalla contrattazione collettiva o dal bando" (Cassazione civile sez. lav., 12/02/2018, n.3332) .

Non è dubitabile poi la natura di concorso pubblico delle selezioni indette per i passaggi di area del pubblico dipendente, alla luce della consolidata giurisprudenza secondo cui "*per "procedure concorsuali di assunzione", ascritte al diritto pubblico ed all'attività autoritativa dell'amministrazione, si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione "ex novo" dei rapporti di lavoro (come le procedure aperte a candidati esterni, ancorché vi partecipino soggetti già dipendenti pubblici), ma anche i procedimenti concorsuali interni, destinati, cioè, a consentire l'inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, con novazione oggettiva dei rapporti di lavoro"* (Cass. civ., S.U. sent. n. 26270/2016).

Nel caso di specie ci troviamo in presenza di graduatorie che hanno conservato efficacia fino al 31.12.2017, per effetto delle previsioni di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. n. 216/2011, all'art. 4, comma 4, del D.L. n. 101/2013 e all'art. 1, comma 426 della legge n. 232/2016 che hanno prorogato l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni (tra cui il Mibact), approvate successivamente al 30 settembre 2003 o comunque hanno mantenuto efficacia ordinaria triennale (fino al 2013).

Difatti, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, per graduatorie di concorsi pubblici devono intendersi anche quelle invocate nella fattispecie concreta, relative al passaggio di dipendenti da un'area funzionale all'altra.

E' altresì noto che l'operatività del sistema dello scorrimento della graduatoria presuppone che l'Amministrazione abbia deciso di ricoprire i posti vacanti utilizzando la graduatoria di una precedente procedura concorsuale.

Ebbene, il Ministero convenuto, nelle richieste di parere inviate al Dipartimento della Funzione Pubblica a marzo 2016 ed a marzo 2018, ha chiaramente manifestato la volontà di ricorrere allo scorrimento della graduatoria per coprire i posti vacanti nella III area.

In verità tale volontà era stata già manifestata dal Ministero convenuto negli accordi sindacali stipulati in funzione della indizione del bando di concorso per la progressione interna a cui ha partecipato la ricorrente.

In particolare nell'accordo del 12.07.2007, comunicato con circolare n. 170 del 13.07.2007 (doc. n. 6 fasc. ric.), veniva stabilito che "*Art. 2. Fatte salve le disposizioni normative vigenti, le graduatorie relative ai passaggi tra le aree rimarranno valide sino a nuovi bandi. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL 1998-2001 citato nelle*

Firmato Da: MATALUCCI DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67a6fc2ea79eb37ad4ca473a0c2af606

premesse, gli idonei verranno inquadrati per effetto dello scorrimento man mano che si renderanno disponibili i posti messi a concorso a seguito di rinunce, pensionamenti o dimissioni dal servizio a qualsiasi titolo del personale risultato vincitore".

Nell'accordo del 13.07.2007, comunicato con circolare n. 171 del 16.07.2007 (doc. n. 7 fasc. ric.), veniva invece stabilito che: "*Art. 1) E' approvato l'allegato documento, che forma parte integrante del presente accordo, contenente gli elementi previsti dall'art. 15 del Contratto Collettivo Integrativo di Ministero citato nelle premesse, relativamente alle procedure di passaggio tra le aree, dall'area B alla posizione economica C1. Art. 2) Le parti concordano di sollecitare il Dipartimento della Funzione Pubblica, affinché provveda ad adeguare l'autorizzazione emanata al concetto di 'prevalenza' di cui al presente accordo*".

Nell'allegato accordo veniva stabilito quanto segue*: "1. Procedure. L'amministrazione ha richiesto l'autorizzazione ad avviare procedure per il passaggio di 920 unità dall'area B alla posizione economica C1. Con DPCM 16 gennaio 2007 (Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2007) è stata concessa a questa Amministrazione l'autorizzazione ad avviare le procedure per l'accesso alla posizione economica C1 di 460 unità. I posti corrispondono al 50% di quanto richiesto dall'Amministrazione; poiché una richiesta integrativa è stata formulata, si metteranno a concorso i posti autorizzati, adeguando successivamente le assunzioni all'autorizzazione integrativa, per un numero totale di 920. 2. Passaggi dalle varie posizioni economiche dell'area B...Nei bandi di selezione sarà pertanto indicato il numero a concorso 72; Restauratore conservatore: posti a concorso 83; Storico dell'arte: posti a concorso 49". complessivo di posti (pari a 920 per tutti i profili professionali), la cui copertura sarà disposta nel rispetto delle norme di cui sopra...". In ordine alla ripartizione dei suddetti 920 posti tra i diversi profili professionali, nell'Allegato B al succitato accordo si trova indicata la suddetta ripartizione, nel seguente modo: "Archeologo: posti a concorso 46; Architetto: posti a concorso 43; Archivista di Stato: posti a concorso 86; Bibliotecario: posti a concorso 138; Capo tecnico: posti a concorso 200; Funzionario amministrativo: posti a concorso 181; Esperto in comunicazione e informazione: posti a concorso 22; Informatico: posti a concorso 72; Restauratore conservatore: posti a concorso 83; Storico dell'arte: posti a concorso 49".*

In altri termini il Ministero metteva a bando solo la metà dei posti richiesti (920), posti che a loro volta costituivano il 50% dei posti vacanti e disponibili, in ossequio alla regola del pari accesso dall'esterno ai ruoli della pubblica amministrazione. Per la restante quota dei 460 posti vacanti (e rientranti nella percentuale del 50% da destinare agli interni) il Ministero si riservava di provvedere allo scorrimento della graduatoria non appena ottenuta l'autorizzazione.

Firmato Da: MATALUCCI DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67a6fc2ea79eb37ad4ca473a0c2af606

Autorizzazione che però non è mai arrivata, in ragione del rifiuto ad assumere gli idonei fondato sulle previsioni dell'art. 24 d.lgs. n. 150/2009 che secondo il Ministero convenuto dovrebbe trovare applicazione anche per lo scorrimento delle graduatorie per progressioni interne riservate da effettuare a seguito della entrata in vigore della novella del 2009, ancorchè riferite a bandi di concorso pubblicati in precedenza.

Nonostante il contrario orientamento della giurisprudenza amministrativa, si ritiene che la suddetta disposizione, vietando alle pubbliche amministrazioni di bandire concorsi riservati al solo personale interno a partire dal 1.1.2010, non può ritenersi applicabile a procedure concorsuali indette prima del 1° gennaio 2010. E ciò in virtù del principio generale "tempus regit actum" secondo cui, con riguardo al procedimento concorsuale, occorre fare riferimento alle norme legislative o secondarie vigenti alla data di approvazione del bando, con la conseguenza che le norme sopravvenute, per le quali non è configurabile alcun rinvio implicito, non possono modificare i criteri dei concorsi già banditi, a meno che ciò non sia espressamente stabilito dalle norme stesse.

In applicazione del principio generale di irretroattività della legge (se non in casi specifici qui non ricorrenti), deve ritenersi dunque la inapplicabilità degli artt. 24 e 62 del d.l. 150/09 al bando di concorso cui ha partecipato la ricorrente anche per il rilievo che in capo alla stessa si era consolidata una posizione di diritto soggettivo al rispetto della disciplina contenuta nei bandi di concorso - derivante dalla decisione già assunta dall'Amministrazione sulla base di specifici accordi sindacali – per tutte le fasi del procedimento concorsuale comprensivo dell'impegno allo scorrimento della graduatoria degli idonei.

Di converso l'approvazione della graduatoria avvenuta dopo l'entrata in vigore del decreto Brunetta, non può indurre a diverso avviso dato che tale approvazione è un atto integrativo dell'efficacia del bando e degli accordi sindacali assunti nella vigenza della precedente normativa (cfr in tal senso Trib Parma nr. 117/18 e Cd App L'Aquila 1194/15).

Le assunzioni relative al personale interno in base a procedure indette anteriormente al gennaio 2010 continuano, dunque, ad essere regolate dalla disciplina previgente. Tale disciplina consentiva senza dubbio le assunzioni di idonei per la copertura di posti resisi vacanti dopo il completamento della procedura concorsuale, ancorché riservati in via esclusiva al personale interno.

Da ultimo va evidenziata la sussistenza dei presupposti per la copertura dei 460 posti banditi ma non autorizzati e cioè la perdurante scopertura organica e la capienza finanziaria quali dati che emergono dalla nota direttoriale 23.3.16 e del 5.3.2018. A tale riguardo la difesa attorea condivisibilmente sottolinea che dalla nota direttoriale emerge che nell'anno 2016 vi

Firmato Da: MATALUCCI DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67a6fc2ea79eb37ad4ca473a0c2af606

era una scopertura di 532 unità (al netto dei 500 funzionari di area III per la cui assunzione era stato bandito un nuovo concorso) e che da tale dato può ragionevolmente presumersi che anche nel triennio 2011-2015 vi fossero analoghe scoperture considerato che la dotazione organica della area III per quel triennio era stata ridotta con il DPCM n. 171 del 28.8.14 rispetto a quella vigente al momento della pubblicazione dei bandi di concorso.

In particolare, con lettera del 5.3.2018 il Direttore Generale del MIBAC torna a chiedere un parere in ordine alla possibilità di scorrimento della graduatoria, in ragione della cronicizzazione dello stato di scopertura dell'organico e della piena copertura finanziaria: "*Una visione così di dettaglio ha rilevato una cronicizzata carenza organica, pari a livello nazionale al 31 dicembre 2017 a circa 1.500 unità per la III area...La possibilità di attingere quindi alle graduatorie degli idonei, tenuto conto della piena capienza finanziaria a carico delle facoltà assunzionali al momento a disposizione di questa Amministrazione, consentirebbe di ridurre le criticità sopra esposte, considerati, anche e non in ultimo, l'investimento in termini di formazione, propedeutica all'espletamento della progressione, e le aspettative dei dipendenti stessi, il cui senso di appartenenza e di rispetto per le istituzioni, nonché le competenze acquisite hanno dato valore e sostegno al processo di riforma sin qui maturato...questa Amministrazione riterrebbe opportuno .. .avvalersi del personale risultato idoneo nella procedura de qua, tra l'altro già formatosi a seguito dei processi di riqualificazione...*".

In altri termini, come è desumibile dalle stesse richieste di scorrimento delle graduatorie (o di parere) inoltrate dal Ministero oggi convenuto al Dipartimento della Funzione Pubblica, (quella del 13.11.2012 – citata nella memoria avversaria -, quella del 23.03.2016 – allegata allo stesso ricorso (doc. 18) -, e da ultimo quella del 05.03.2018 – sopravvenuta al deposito del ricorso e pertanto prodotta in prima udienza), in vigenza delle graduatorie esisteva ed esiste un numero di posti vacanti in area III (ex area C), ben superiore sia ai 500 posti riservati al concorso pubblico bandito nel 2016 (rientranti nel contingente dei 920 posti riservati fin dall'origine ai concorsi esterni), sia ai 460 ulteriori posti riservati alle procedure interne.

Ad ulteriore conferma della sussistenza dei presupposti per procedere allo scorrimento della graduatoria, valga rilevare che nel 2018, sulla base di n. 2 richieste già effettuate nel 2017, il Ministero ha infine utilizzato la graduatoria del concorso pubblico c.d. "RIPAM-Coesione" (Regione Puglia), per immettere n. 116 funzionari amministrativi od economico-finanziari nei posti vacanti (ALL. 20 fasc. ric. prodotto in corso di causa.).

Firmato Da: MATALUCCI DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67a6fc2ea79eb37ad4ca473a0c2af606

Alla luce di quanto precede, deve ritenersi che la ricorrente ha acquisito il diritto all'inquadramento nella III area sin dal 23.03.2016, data a partire dalla quale il Mibact ha manifestato la volontà di coprire i posti vacanti nella predetta area.

Il ricorso va, pertanto, accolto e va dichiarato il diritto della ricorrente allo scorrimento della graduatoria e all'inquadramento nell'area III posizione economica F1, nel profilo professionale di 'FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO', a far data dal 23.03.2016, con condanna del Ministero convenuto al pagamento delle relative differenze retributive derivanti dal superiore inquadramento.

Al riguardo va rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla parte resistente, atteso che la richiesta di parte ricorrente viene fatta decorrere dal 19.12.2015 o dal 31.12.2017, ed è stata riconosciuta a decorrere dal 23.3.2016, sicchè alla data di notifica del ricorso non può ritenersi maturata alcuna prescrizione.

3. Considerato il contrasto giurisprudenziale sulla questione oggetto del contendere e l'esistenza di precedenti difformi rispetto alla presente pronuncia, le spese di lite vanno integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2006/2017 così provvede:

- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della parte ricorrente all'inquadramento nell'area III, posizione economica F1, profilo professionale 'FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO' con decorrenza dal 23.3.2016, con ogni conseguenza sotto il profilo economico e giuridico;
- per l'effetto condanna il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo all'attribuzione del predetto inquadramento e al pagamento delle differenze retributive maturate dal 23.3.2016, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Teramo, 04.12.2018

Il Giudice

Dott.ssa Daniela Matalucci

Firmato Da: MATALUCCI DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67a6fc2ea79eb37ad4ca473a0c2af606